

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3425

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALIVERTI, FORTE FRANCESCO, CUOJATI, ROBALDO, BASLINI, ABETE, AMABILE, BALESTRACCI, BONFERRONI, CAPPELLI, CENI, CITARISTI, CUMINETTI, FERRARI SILVESTRO, LAFORGIA, MATARRESE, MERLONI, MISASI, NAPOLI, POSTAL, SANGALLI, TESINI ARISTIDE, VISCARDI, BABBINI, SACCONI, SPINI, STERPA**

*Presentata il 21 maggio 1982*

### Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi energetica, da anni perdurante a livello mondiale, impone di affrontare in modo adeguato la tematica dello sviluppo delle fonti energetiche « rinnovabili » od « alternative », in guisa da diversificare gli approvvigionamenti di materie prime, al contempo riducendo la dipendenza energetica del paese dall'estero.

Il piano energetico nazionale, approvato dal CIPE con delibera del 4 dicembre 1981, individua nelle risorse geotermiche una delle fonti energetiche rinnovabili ed alternative ed impegna il Governo ad attuare una politica di ricerca, sviluppo ed utilizzo di tali fonti, adeguando la normativa vigente alle nuove esigenze.

Il nostro paese è particolarmente adatto ad una ricerca geotermica di largo raggio, purché siano impiegate avanzate tecnologie: è noto, infatti, che l'Italia è classificata dai geologi tra le regioni calde, essendovi presenti diffuse manifestazioni geotermiche.

È, tuttavia, necessario a questo proposito evitare equivoci: i dati attualmente disponibili attribuiscono all'impiego attuale di energia geotermica nel mondo un ruolo del tutto marginale; così è anche per l'Italia, dove attualmente la produzione geotermica si aggira sui 2,5 miliardi di kWh/a, pari allo 0,4 per cento del fabbisogno energetico nazionale ed all'1,7 per cento della produzione elettrica totale, con

un risparmio di 550.000 tonnellate di petrolio, equivalente del valore di circa 40 miliardi di lire. È questo il dato reale da tenere presente per valutare seriamente l'apporto che la ricerca e lo sfruttamento delle risorse geotermiche possono dare al bilancio energetico nazionale.

Altre considerazioni sono da aggiungere. L'energia geotermica è una energia « povera », con valori molto al di sotto di quelli contenuti in un ugual peso di idrocarburi; inoltre è facilmente degradabile, non è trasportabile, né conservabile come tale, di talché è utilizzabile solo localmente, quando questo sia possibile; altrimenti deve essere trasformata in energia elettrica, ma con rendimenti molto bassi: 8-15 per cento, cioè da un quinto a un terzo di quelli di una moderna centrale termoelettrica a combustibile fossile. Questo non vuol dire che non si debba fare ogni possibile sforzo per incrementare la ricerca e lo sfruttamento in questo campo, in quanto si tratta di un'alternativa energetica valida, sia perché interna al nostro paese ed aggiuntiva a quelle tradizionali, sia perché vantaggiosa in termini economici (dati i costi di produzione relativamente bassi), valutari e di sicurezza. Inoltre, un campo geotermico è parzialmente rinnovabile e può venire coltivato convenientemente per un tempo lungo.

Per quanto riguarda l'esplorazione geotermica del paese, l'ENEL da anni è impegnato in un importante lavoro sistematico di accertamento e di stima delle riserve per circa 2.000 chilometri quadrati di territorio della fascia preappenninica tosco-laziale-campana.

Recentemente, in questo campo, all'ENEL si è affiancato l'ENI.

Per quanto riguarda le tecnologie di ricerca e di sfruttamento, l'ENEL, il CNR ed istituti universitari da molti anni svolgono studi particolari o generali raggiungendo risultati di validità internazionale; anche la CEE ha dimostrato una certa sensibilità in materia, finanziando progetti di ricerca e sviluppo in Italia.

Peraltro, è indispensabile che lo Stato incentivi l'attuazione dei programmi di

esplorazione e ricerca, attraverso contributi finanziari.

In particolare appare necessario completare l'indagine preliminare di tutto il territorio italiano, in modo da avere un inventario delle risorse geotermiche nazionali.

L'impegno finanziario necessario può essere valutato in lire 15 miliardi per il completamento dell'indagine preliminare di tutto il territorio italiano, ed in lire 7 miliardi per attività di sviluppo di nuove tecnologie.

Si deve, inoltre, tener presente anche che occorrono tempi notevolmente lunghi, senza contare le difficoltà territoriali che limitano fortemente le operazioni in talune aree altamente promettenti ma pur fortemente urbanizzate (come ad esempio quelle napoletane) per avere i primi risultati tangibili della ricerca geotermica, così che, nella migliore delle ipotesi, difficilmente la produzione geotermica italiana nel 1990 potrà superare di tre-quattro volte i valori odierni, considerando anche la diffusione capillare degli usi elettrici. Ciò significa il reperimento di risorse con una producibilità iniziale di 8-12 miliardi di chilowattora, pari ad una potenza installata di 1.000-1.500 megawatt il che vale un risparmio annuale di circa 2,5 milioni di tonnellate di petrolio, ossia 200 miliardi di lire ai valori attuali. L'energia geotermica è quindi destinata ad essere una « energia di complemento », che può avere un certo rilievo economico, se si tiene conto del costo attuale e futuro delle altre fonti energetiche, a parte il fatto che trattasi di una risorsa nazionale, parzialmente rinnovabile e sfruttabile in condizioni di relativa sicurezza ambientale.

L'attuazione di una seria politica geotermica richiede, ovviamente, l'impegno e la mobilitazione di tutte le capacità disponibili e di tutti gli organi dello Stato: in questo quadro, fondamentale è il ruolo che può essere svolto dalle regioni.

Se l'impegno dello Stato deve essere diretto verso un puntuale e immediato avvio di ricerca su vasta scala su tutto il territorio nazionale e sul coinvolgimento

degli enti pubblici operanti nel settore, le regioni hanno dal canto loro un ruolo altrettanto fondamentale da svolgere. Non basta infatti il ritrovamento di eventuali giacimenti per poter effettivamente utilizzare le risorse: è necessario anche predisporre tutti quegli strumenti che favoriscono la creazione di un « mercato » di queste risorse; e per questo le regioni possono indirizzare i loro strumenti di pianificazione territoriale urbanistica e la loro politica in campo agricolo in modo da realizzare *in loco* il miglior sfruttamento possibile delle risorse rinvenute.

In tale maniera un coordinato e programmato impegno dello Stato, delle regioni, dell'ENEL, dell'ENI e del CNR potrà e dovrà consentire l'ottimizzazione delle attività di ricerca e coltivazione dell'energia geotermica per l'utilizzazione più conveniente alla comunità nazionale.

A seguito della nazionalizzazione della energia elettrica e con il trasferimento all'ENEL delle società elettriche e delle attività minerarie della Larderello, l'ente elettrico si è trovato di fatto ad essere unico operatore in campo geotermico. In questa posizione l'ENEL ha pertanto sviluppato gli studi, le ricerche e lo sfruttamento dei fluidi endogeni, concentrando quindi al Lazio e alla Campania, prevalentemente in funzione di una utilizzazione termoelettrica dei fluidi rinvenuti. In relazione a queste attività si è formato quindi presso l'ente elettrico un patrimonio di esperienze che può essere ulteriormente valorizzato non solo nell'attuazione di un più ampio e sistematico piano di ricerca e produzione dei fluidi endogeni, ma anche nello sviluppo di nuove tecnologie di utilizzazione ai fini termoelettrici.

Per quel che concerne l'ENI, le capacità e le esperienze di cui esso è portatore sono riconducibili essenzialmente alle strette analogie esistenti, quanto a impostazione, metodi e tecnologie impiegate, tra la ricerca geotermica e quella degli idrocarburi. Infatti, anche se fino a pochi anni fa le compagnie petrolifere non si sono impegnate nella ricerca geotermica, recentemente esse hanno iniziato ad ope-

rare prevalentemente in quei paesi dove non esisteva una tradizione geotermica.

In questo senso, quindi, una politica di valorizzazione delle risorse geotermiche non può prescindere da un coinvolgimento dell'ENI, la cui presenza nel settore, finora occasionale e marginale, può fornire un apporto determinante, in una situazione come quella italiana dove l'impegno geotermico deve essere orientato, nella valutazione della « dimensione economica » dei singoli giacimenti esplorati, da tutti i possibili impieghi e non solo in funzione di utilizzi termoelettrici.

Quanto al CNR, va considerato che è in corso il « progetto finalizzato energetico » (vedi studio di fattibilità approvato dal CIPE), onde anche il CNR va coinvolto nell'attuazione del progetto preliminare di ricerca geotermica.

È tuttavia necessario provvedere anche all'adeguamento della normativa che, ancora rappresentata dalla legge mineraria del 1927, non è più adatta alle moderne esigenze dell'industria geotermica, tanto più dopo il trasferimento alle regioni a statuto ordinario della competenza in materia di acque minerali e termali.

È ovvio che per « acque termali » si devono intendere quelle per uso essenzialmente terapeutico, ma occorre tenere presente che le acque termali possono raggiungere temperature accertate di quasi 130° C, suscettibili di altri usi, anche energetici.

Già dai 15° ai 50° C si devono considerare gli usi agricoli largamente diffusi in molti altri paesi, oppure quelli chimici, mentre dai 50° ai 130° C sono possibili usi energetici diretti, come il riscaldamento e la refrigerazione civile od industriale. Salvo rare eccezioni (meno di cinque casi al mondo), i fluidi geotermici nel sottosuolo sono in prevalenza costituiti da acque termali in pressione, idonee per produzione elettrica o per usi termici diretti di un processo industriale.

Così, uno stesso sistema idrotermale potrebbe venire ad assumere stato giuridico differente a seconda delle sue condizioni termiche variabili nello spazio e nel

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tempo e suscettibili di usi diversi anche integrati, energetici, chimici, terapeutici e spesso in connessione geologica con altri giacimenti minerali.

La necessità di chiarezza impone, dunque, un aggiornamento legislativo anche in attuazione della delibera del CIPE che ha approvato il programma energetico nazionale per regolamentare le attività connesse alla ricerca di energia geotermica.

Sono queste le premesse del carattere di preminente interesse generale delle attività di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, da esercitare attraverso il coinvolgimento, preferibilmente congiunto, dell'ENEL e dell'ENI, nonché, limitatamente alla fase della ricerca scientifica e tecnologica, del CNR.

La necessità e l'opportunità di poter utilizzare anche altre esperienze ed altre capacità che, soprattutto a livello di operatori esteri, possono contribuire ad arricchire le forze operative destinabili a questo tipo di attività, suggeriscono tuttavia di ricercare forme giuridiche che consentano ad altri operatori di partecipare alle iniziative di esplorazione, ricerca e coltivazione dei campi geotermici.

La scelta di far leva in questo settore sui predetti enti pubblici portatori di esperienze differenti che devono trovare la loro massima valorizzazione, comporta la necessità di dover ricercare forme di rapporto tra di loro che non rischino di diventare paralizzanti e che consentano il massimo sfruttamento delle loro caratteristiche naturali e in un certo senso la massima competitività.

Queste considerazioni, unite all'altra della competenza dell'ENEL per quanto riguarda la produzione di energia elettrica e di conseguenza dell'acquisizione da parte dell'ENEL di gran parte delle risorse rinvenibili, fa preferire l'ipotesi di ricorrere ad accordi di *joint-venture* fra i *partners* rispetto all'altra, suggerita in alternativa dal CIPE, della costituzione di una società mista.

La soluzione suddetta, inoltre, non esclude, altresì, la possibilità di iniziative singole dei *partners*.

L'assunzione di responsabilità diretta da parte dello Stato non si esaurisce soltanto nell'impegnare gli enti, ma passa altresì attraverso la previsione della realizzazione di un inventario del potenziale di risorse geotermiche disponibili sul territorio nazionale e il controllo dell'attività, sia nella fase di ricerca, sia nella fase dello sfruttamento, mediante il rilascio di titoli minerali.

Altro aspetto che caratterizza e condiziona le scelte normative è l'assetto delle competenze istituzionali, la necessità di dover salvaguardare contemporaneamente gli interessi e le competenze regionali, la destinazione delle risorse rinvenute soprattutto a fini energetici, l'utilizzazione in questo ambito dei fluidi rinvenuti non solo per usi termoelettrici, ma per tutte le altre possibili utilizzazioni, come ad esempio — soprattutto per quanto riguarda le risorse a bassa entalpia — il riscaldamento e l'agricoltura: cosa questa già ampiamente diffusa in altri paesi e che può trovare anche da noi conveniente applicazione.

Per il raggiungimento delle finalità sopra esposte, è stata prevista l'unità proposta di legge informata ai seguenti principi:

riconoscimento del preminente interesse generale dell'attività geotermica da esercitarsi attraverso il rilascio di titoli per la ricerca e la coltivazione;

necessità di procedere ad una ricerca territoriale preliminare diretta ad accertare il potenziale di risorse rinvenibili da affidare all'ENEL ed all'ENI, nonché al CNR per gli aspetti afferenti la ricerca scientifica e tecnologica;

massimo sfruttamento delle esperienze acquisite da ENEL, ENI e CNR; possibilità di attività isolata da parte di uno solo degli enti; possibilità di destinare le risorse rinvenute agli usi ritenuti più idonei dal punto di vista tecnico ed economico;

obbligo per l'ENEL di acquisire le risorse geotermiche destinate a produzione di energia elettrica;

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

possibilità di cedere a terzi i fluidi endogeni non adatti alla produzione di energia elettrica;

presenza della regione nella fase dell'utilizzazione delle risorse geotermiche a bassa entalpia, sulla base di apposite convenzioni con l'ENEL e con l'ENI.

La proposta di legge consta di 34 articoli.

L'articolo 1 determina il campo di applicazione concettuale della legge.

L'articolo 2 definisce l'assetto delle competenze dell'Amministrazione dello Stato, centrale e periferica, e delega alle regioni le funzioni amministrative attinenti alle concessioni geotermiche di interesse locale rilasciate in terraferma.

L'articolo 3 definisce il significato dei termini tecnico-scientifici usati.

Dall'esistenza dell'interesse diretto dello Stato nel settore discendono le norme contenute negli articoli 4 e 5, che prevedono l'effettuazione di un'indagine preliminare su tutto il territorio nazionale da parte dell'ENEL, dell'ENI e del CNR, in base ad apposite convenzioni da stipularsi entro breve termine con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che predispose un programma di ricerca preliminare (da sottoporre all'approvazione del CIPE) e riferisce annualmente al Parlamento sulla relativa attuazione.

I fondamenti giuridico-operativi che presiedono all'attività geotermica sono precisati negli articoli da 6 a 9, che prevedono come procedimento normale quello del rilascio dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazioni in contitolarità paritetica all'ENEL ed all'ENI, nel qual caso essi sono tenuti a svolgere le relative attività in base ad accordi operativi da stipularsi area per area, consentendo tuttavia a ciascuno di essi singolarmente di chiedere ed ottenere il rilascio dei titoli stessi. Nell'un caso e nell'altro i due enti potranno cedere quote minoritarie dei titoli a terzi operatori che presentino caratteristiche di qualificazione e di esperienza nel settore geotermico.

Si ammette, per altro, la possibilità del rilascio di titoli minerari ad altri operatori, anche stranieri, ferma la preferenza per i due enti pubblici nazionali in caso di domande concorrenti.

La competenza al rilascio dei titoli minerari spetta all'Amministrazione centrale nel caso di risorse geotermiche di interesse nazionale ed alla Regione nel caso di risorse geotermiche di interesse locale e di piccole utilizzazioni locali con perforazioni sino a 400 metri di profondità (articoli 8 e 9).

Gli articoli da 10 a 23 contengono disposizioni di aggiornamento della vigente normativa alle necessità della ricerca e della coltivazione dei campi geotermici: tra le disposizioni più rilevanti sono le norme afferenti i permessi di ricerca, la loro estensione e la loro durata (articolo 10); le norme afferenti le concessioni di coltivazione e loro durata (articolo 11); la pubblicità dei titoli (articolo 12); la facoltà di disporre delle sostanze geotermiche e delle sostanze a queste associate, ciò in analogia con la vigente legislazione mineraria (articolo 13); la tipologia delle aree contemplate dai titoli geotermici (articolo 14); la facoltà di rinuncia parziale dell'area oggetto del titolo (articolo 15); la disciplina delle iniezioni e reiniezioni di fluidi geotermici nei giacimenti di provenienza (articolo 16); il coordinamento con le competenze dell'autorità marittima per le attività da effettuarsi in zone demaniali marittime o afferenti il demanio marittimo, o in mare territoriale o nella piattaforma continentale (articolo 17); la riaffermazione del principio, già sancito dalla normativa mineraria, che le attività contemplate dal titolo non possono svolgersi in pregiudizio dei terzi e debbono conformarsi alle disposizioni di polizia mineraria (articolo 18); l'obbligo di comunicazione immediata del ritrovamento di idrocarburi e la correlata potestà dell'autorità mineraria di ordinare la sospensione delle perforazioni geotermiche (articolo 19); gli obblighi gravanti sui titolari (articolo 20); i casi di decadenza o sospensione (articolo 23); la declaratoria di pubblica utilità delle opere necessarie all'at-

tività geotermica, ai fini delle espropriazioni e delle occupazioni di urgenza (articolo 21); la misura dei canoni, metà dei quali è devoluta ai comuni interessati (articolo 23).

Gli articoli da 24 a 27 concernono l'uso e la destinazione delle risorse geotermiche, che si è cercato di destinare secondo le possibilità ottimali dei potenziali utilizzatori: sulla base di piani regionali di utilizzazione, cui i comuni dovranno adeguare i rispettivi strumenti urbanistici (articolo 24) è prevista da un lato la possibilità di cedere a terzi le risorse non contemplate dal piano medesimo (articolo 25) e dall'altro la possibilità di autoproduzione locale per impianti fino a 3.000 chilowatt, con obbligo di cedere all'ENEL il supero di energia (articolo 26); è altresì previsto l'acquisto da parte dell'ENEL delle risorse geotermiche di interesse nazionale (articolo 27).

L'articolo 28 incentiva la produzione di energia elettrica di origine geotermica, mediante detrazioni di una quota di investimenti dal reddito imponibile.

L'articolo 29 contempla gli impegni di spesa e la copertura finanziaria per l'anno in corso.

L'articolo 30 contiene disposizioni di aggiornamento per il comitato tecnico di cui agli articoli 40, 41 e 43 della legge n. 6 del 1957.

L'articolo 31 salvaguarda le competenze regionali in materia di acque termali, anche se di interesse energetico.

L'articolo 32 contiene norme transitorie per i titoli minerari già rilasciati.

L'articolo 33 richiama espressamente le disposizioni della legge mineraria (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443) e delle leggi sulla ricerca e sulla coltivazione degli idrocarburi (leggi 11 gennaio 1957, n. 6, e 21 luglio 1967, n. 613), che si applicano in materia di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche.

L'articolo 34 dispone, data l'urgenza, l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## CAPO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI  
E PROGRAMMATICHE

## ART. 1.

*(Oggetto della legge).*

La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche sono di preminente interesse generale.

Le attività di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana quale definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, fatti salvi i poteri attribuiti in materia alle regioni a statuto speciale, sono disciplinate dalla presente legge.

## ART. 2.

*(Competenze).*

Le funzioni amministrative, compresa quella di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, sono di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la geotermia, che le esercita tramite le sezioni periferiche di Bologna, Roma e Napoli e dei distretti minerari di Grosseto e Firenze per quanto riguarda le province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena.

Le funzioni amministrative di cui sopra sono delegate alle regioni a statuto ordinario nel settore delle concessioni di coltivazione per risorse geotermiche di interesse locale rilasciate nella terraferma.

## ART. 3.

*(Definizioni).*

I termini usati nella presente legge hanno il seguente significato:

a) « risorse geotermiche »: sono le risorse che derivano dal calore accumulato nella crosta terrestre e che si estraggono mediante fluidi geotermici;

b) « fluidi geotermici »: sono i fluidi che derivano dai processi geotermici naturali sotto forma di vapore, acque calde e gas caldi utilizzabili a scopi energetici, nonché da processi artificiali consistenti nell'iniezione di fluidi nel sottosuolo;

c) « campo geotermico »: è l'unità geostrutturale capace di fornire fluidi geotermici;

d) « risorse geotermiche di interesse nazionale »: sono le risorse geotermiche estraibili da un campo geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20.000 chilowatt termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 25°C; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche rinvenute in aree marine;

e) « risorse geotermiche di interesse locale »: sono le risorse geotermiche che non rientrano nei limiti di cui al punto precedente;

f) « sostanze associate »: sono le sostanze minerali, esclusi gli idrocarburi, estratte in soluzione o in altre forme insieme ai fluidi geotermici;

g) « usi energetici »: utilizzazione dei fluidi geotermici per la produzione di energia elettrica, nonché di calore per usi industriali, agricoli o civili;

h) « acque termali »: sono le acque utilizzabili a scopo terapeutico;

i) « ricerca »: insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza, delimitazione e valutazione dei campi geo-

termici, nonché delle possibilità tecnico-economiche di utilizzazione dei relativi fluidi, come l'esecuzione di rilievi geologici, geofisici e geochimici, di pozzi di verifica ed esplorativi, di prove di produzione anche prolungate e di utilizzazione pratica dei fluidi geotermici e sostanze associate, da eseguire anche mediante impianti pilota;

l) « coltivazione: insieme delle operazioni necessarie alla produzione industriale dei fluidi geotermici, come l'esecuzione di pozzi di produzione, nonché alla realizzazione di impianti connessi e di infrastrutture;

m) « iniezione »: immissione nel sottosuolo di fluidi provenienti da corpi idrici superficiali allo scopo di estrarli come risorse geotermiche;

n) « reiniezione »: reimmissione nel sottosuolo, in tutto o in parte, di fluidi geotermici dopo la loro utilizzazione;

o) « Ministro »: Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

p) « direttore generale »: direttore generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

q) « Ministero »: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

r) « autorità mineraria »: Direzione generale delle miniere — Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, di cui all'articolo 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole « e della geotermia »: ufficio regionale competente per le risorse geotermiche di interesse locale;

s) « comitato »: comitato tecnico per gli idrocarburi, di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole « e della geotermia »;

t) « Bollettino »: Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all'articolo 43 della stessa legge, alla cui denominazione sono aggiunte le parole « e della geotermia ».

## CAPO II.

## DELLA RICERCA PRELIMINARE

## ART. 4.

*(Programma di ricerca preliminare).*

Il Ministro, tenuto conto anche degli atti, decisioni e raccomandazioni delle Comunità europee, predispone un programma di ricerca preliminare per la geotermia, da svolgersi in cinque anni sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con l'ENEL e l'ENI congiuntamente, sentito il comitato.

Il programma indica le aree da indagare nonché gli studi ed i rilievi di carattere geologico, geofisico e geochimico con eventuali sondaggi di verifica, volti ad aggiornare le conoscenze sulle possibilità geotermiche nazionali ed a contribuire ad un inventario delle stesse.

Il programma prevede inoltre attività di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per lo sfruttamento delle risorse geotermiche ad alta entalpia.

Il programma, nei riguardi delle attività di cui al precedente comma, è predisposto d'intesa con il Ministro incaricato per la ricerca scientifica e tecnologica ed è attuato mediante apposite convenzioni da stipularsi, nei modi di cui al precedente primo comma, anche con il CNR.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il programma è sottoposto all'approvazione del CIPE, che delibera sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

## ART. 5.

*(Relazione sul programma di ricerca).*

Il Ministro predispone annualmente una relazione per il Parlamento sullo stato di attuazione del programma di cui all'articolo 4 e sui risultati conseguiti. En-

tro sei mesi dalla conclusione delle attività oggetto del programma predispone una relazione finale con l'indicazione dei territori di interesse geotermico.

La relazione di cui al precedente comma è trasmessa, prima della presentazione in Parlamento al CIPE ed è comunicata alle regioni, che provvedono ad informare i comuni interessati.

### CAPO III.

#### TITOLI MINERARI

##### ART. 6.

*(Concessione del permesso di ricerca).*

Il permesso di ricerca è accordato dal direttore generale, sentito il comitato previa approvazione del programma di lavoro, all'ENEL ed all'ENI in contitolarità paritetica o singolarmente.

In assenza di domanda da parte dei due enti predetti, permessi di ricerca possono essere rilasciati: ad operatori privati e ad enti locali o loro consorzi, che dimostrino adeguata capacità tecnica ed economica, nonché ad operatori appartenenti a Stati esteri che ammettono alla ricerca di risorse geotermiche per usi energetici nel proprio territorio nazionale e relativi mare territoriale e piattaforma continentale gli operatori italiani e dimostrino adeguata capacità tecnica ed economica.

In caso di concorso di più domande di terzi nella stessa zona, il permesso è rilasciato al richiedente con programma più completo con particolare riferimento all'entità delle perforazioni.

Sono considerate concorrenti, ai fini del comma precedente, le domande pervenute al Ministero nelle more dell'istruttoria e comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino.

Il permesso può essere rilasciato anche a più soggetti in contitolarità.

Resta ferma l'esclusiva attribuita allo ENEL dalle norme vigenti in materia di

ricerca e di coltivazione dei fluidi geotermici nei territori delle province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena.

ART. 7.

*(Concessione di coltivazione per risorse geotermiche d'interesse nazionale).*

La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche d'interesse nazionale è rilasciata dal direttore generale, sentito il comitato, con decreto recante anche la approvazione del programma di lavoro.

La concessione può essere accordata anche a più soggetti in contitolarità.

ART. 8.

*(Concessione di coltivazione per risorse geotermiche d'interesse locale).*

La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute d'interesse locale è rilasciata dalla regione interessata.

Qualora l'area della concessione interessi i territori di due o più regioni confinanti, il titolo è rilasciato di concerto fra le regioni medesime.

La concessione può essere accordata anche a più soggetti in contitolarità.

ART. 9.

*(Piccole utilizzazioni locali).*

L'esecuzione di pozzi della profondità massima di quattrocento metri per ricerca ed estrazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, da utilizzarsi localmente nella irrigazione calda, nel riscaldamento di serre o altri ambienti, o per usi artigianali, è autorizzata dalla regione, con le modalità di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Qualora la piccola utilizzazione locale di cui al precedente comma interessi aree del demanio marittimo, ovvero aree vin-

colate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la regione, prima di rilasciare la autorizzazione, acquisisce rispettivamente il parere del Ministero della marina mercantile ed il parere vincolante della competente sovrintendenza per i beni archeologici.

Qualora in seguito alla ricerca di cui all'articolo 6 la zona si presenti di interesse geotermico, nazionale o locale e l'attività di cui al primo comma si riveli incompatibile con l'attuazione del programma di coltivazione del più vasto campo geotermico, il titolare della relativa autorizzazione è revocato dalla stessa. In tale evenienza, il titolare della concessione di coltivazione statale o regionale è tenuto a fornire al titolare dell'autorizzazione revocata quantità equivalenti di risorse geotermiche rispetto a quelle estraibili dal pozzo o dai pozzi che formavano oggetto dell'autorizzazione ovvero, in alternativa, un'indennità sostitutiva determinata sull'accordo delle parti e commisurata al valore delle risorse geotermiche estraibili dal pozzo o dai pozzi che formano oggetto dell'autorizzazione.

#### CAPO IV.

#### DELLA RICERCA E DELLA COLTIVAZIONE

#### ART. 10.

*(Permesso di ricerca).*

La domanda di permesso di ricerca deve essere presentata al Ministero, corredata del programma dei lavori che il titolare del permesso di ricerca intende eseguire e dei relativi tempi di esecuzione.

Sulla domanda deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della marina mercantile, se l'area interessata ricade nel demanio marittimo, nel mare territoriale o nella piattaforma continentale italiana.

Qualora l'area interessata sia vincolata ai sensi della legge 1° giugno 1939,

n. 1089 deve essere acquisito il preventivo parere vincolante della competente sovrintendenza per i beni archeologici.

L'area del permesso non può essere superiore a 1000 chilometri quadrati.

La durata del permesso è di quattro anni.

Il titolare del permesso ha tuttavia diritto a proroghe biennali per una durata complessiva del permesso di dieci anni, qualora abbia adempiuto gli obblighi derivanti dal permesso medesimo.

#### ART. 11.

##### *(Concessioni di coltivazione).*

Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato e delimitato un campo geotermico suscettibile di utilizzazione energetica e tale da giustificarne tecnicamente ed economicamente la coltivazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Ministero.

Quest'ultimo determina, sentito il comitato, se le risorse geotermiche rinvenute debbano essere comprese fra quelle di interesse nazionale o fra quelle di interesse locale e, accertata l'esistenza delle condizioni suddette, ne fa formale riconoscimento, dandone comunicazione anche alla competente regione.

Entro dodici mesi dal riconoscimento il permissionario deve presentare, a pena di decadenza, domanda di concessione di coltivazione al Ministero, se trattasi di risorse geotermiche di interesse nazionale, o alla regione, se trattasi di risorse geotermiche di interesse locale.

Trascorso tale termine, la concessione è accordata in via preferenziale all'ENEL o all'ENI. In assenza di domanda di parte, può essere rilasciata a chiunque vi abbia interesse, purché in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica ed economica.

In presenza di istanze in concorrenza si tiene conto del programma più razionale e completo.

All'istanza di concessione deve essere allegato il piano di coltivazione e di fornitura delle risorse, che tenga conto delle

utilizzazioni già esistenti o immediatamente realizzabili, previste dal piano regionale di cui all'articolo 24, nonché il programma dei lavori con i relativi tempi di esecuzione.

L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del campo geotermico scoperto.

L'area totale delle concessioni accordate dalla regione sullo stesso campo geotermico non può essere superiore a 100 ettari.

Sulle istanze di concessione deve essere sentito, in via preventiva, il parere del Ministero della marina mercantile, ove la area interessi il demanio marittimo, il mare territoriale o la piattaforma continentale, e del Ministero delle partecipazioni statali, ove la concessione sia richiesta, singolarmente o congiuntamente, dall'ENI, nonché dalla sovrintendenza per i beni archeologici nei casi e per gli effetti contemplati dal precedente articolo 10, terzo comma.

La concessione può essere accordata per la durata massima di trenta anni e, a richiesta del concessionario e subordinatamente all'adempimento degli obblighi assunti, può essere prorogata per periodi di tempo determinati.

#### CAPO V.

#### NORME COMUNI ALLA RICERCA ED ALLA COLTIVAZIONE

#### ART. 12.

#### *(Pubblicazioni).*

Nel Bollettino sono pubblicati mensilmente, in modo sintetico, le domande di permessi di ricerca, i decreti accordanti i permessi stessi, gli atti di riconoscimento, le domande ed i decreti di conferimento delle concessioni di coltivazione per le risorse geotermiche di interesse nazionale, nonché i provvedimenti che dispongono la cessazione del titolo.

Nel Bollettino sono altresì pubblicati l'elenco dei permessi di ricerca e quello

delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche d'interesse nazionale assentiti alla data della sua pubblicazione.

ART. 13.

*(Risorse geotermiche rinvenute e sostanze associate).*

Il titolare del permesso di ricerca non può eseguire lavori di coltivazione, ma può disporre, previa autorizzazione del direttore generale, delle risorse geotermiche rinvenute per quantitativi limitati e periodi di tempo non eccedenti la durata massima del permesso medesimo.

Il concessionario può disporre delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessione.

ART. 14.

*(Area dei titoli).*

L'area, alla quale ciascun titolo si riferisce, deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a multiplo di esso, salvo il caso in cui sia limitata dalla frontiera dello Stato, dal confine delle regioni a statuto speciale, dalla linea costiera, dal limite esterno della piattaforma continentale o dai confini delle province di cui all'articolo 2.

I vertici dell'area dei titoli sono espressi in gradi e minuti primi.

ART. 15.

*(Rinuncia a parte dell'area).*

È possibile rinunciare in qualsiasi momento a parte dell'area adiacente almeno a due lati del perimetro, ma le aree rinunciata non possono essere inferiori al 20 per cento dell'area iniziale.

L'area residua del titolo deve mantenere le caratteristiche di forma di cui all'articolo 14.

## ART. 16.

*(Iniezioni e reiniezioni).*

L'iniezione dei fluidi e la reiniezione di fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, sia in terraferma sia in area marina, devono essere autorizzate dall'ingegnere capo della sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o del distretto minerario nei territori di competenza di cui all'articolo 2 o dalla competente autorità regionale.

Spetta alle regioni, secondo le modalità dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, il controllo sulla iniezione e sulla reiniezione, nel sottosuolo dei fluidi esausti ovvero in formazioni geologiche diverse da quelle di provenienza.

## ART. 17.

*(Impianto in zona di demanio marittimo).*

Ove un impianto debba essere ubicato in zona demaniale marittima o nell'ambito del mare territoriale, deve essere richiesta apposita concessione all'amministrazione della marina mercantile secondo le norme del codice della navigazione e del relativo regolamento.

Qualora l'impianto debba essere ubicato nella zona contigua al demanio marittimo di cui all'articolo 55 del codice della navigazione, deve essere richiesta la autorizzazione prevista dallo stesso articolo.

## ART. 18.

*(Tutela di terzi).*

I detentori dei fondi compresi nelle aree indicate nei titoli minerari non possono opporsi ai lavori di cui ai programmi approvati, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Restano ferme le norme di polizia mineraria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,

n. 128, e successive modificazioni e integrazioni.

Restano altresì ferme le disposizioni della legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti la nuova regolamentazione delle servitù militari.

#### ART. 19.

##### *(Rinvenimento di idrocarburi).*

Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi, ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero.

Il direttore generale, in attesa dei necessari accertamenti, può ordinare la sospensione dei lavori di perforazione.

Le operazioni di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche possono essere riprese, se compatibili e su successiva autorizzazione del direttore generale delle miniere, con le eventuali cautele e misure di sicurezza all'uopo disposte.

Nel caso in cui il rinvenimento di idrocarburi dia luogo al rilascio di nuovo titolo minerario per tali minerali ad altro titolare, quest'ultimo è tenuto al rimborso delle spese dirette e indirette sostenute con le perforazioni suddette.

#### ART. 20.

##### *(Obblighi dei titolari).*

Nell'esercizio delle attività previste nei titoli minerari, i titolari devono, nei rapporti con l'autorità mineraria competente:

1) eseguire il programma di lavoro, secondo le regole della buona tecnica, nei tempi indicati nei titoli minerari. L'eventuale sospensione o graduale esecuzione dei lavori debbono essere autorizzate dall'autorità mineraria;

2) riferire annualmente sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;

3) comunicare tempestivamente il rinvenimento e i dati chimico-fisici dei

fluidi geotermici, delle altre sostanze minerali e delle falde idriche dolci;

4) porre in essere le misure stabilite ai fini della conservazione del campo geotermico e di ogni altra risorsa naturale rinvenuta;

5) adottare le misure indicate nei provvedimenti di autorizzazione all'iniezione o reiniezione di fluidi geotermici;

6) osservare ogni altra disposizione prevista dai singoli titoli minerari o che venisse successivamente impartita ai fini della regolare esecuzione del programma;

7) comunicare ogni notizia di carattere economico e tecnico e gli altri dati richiesti;

8) conservare, con le modalità stabilite, i campioni di materiali solidi e fluidi raccolti durante i lavori;

9) consegnare all'autorità mineraria i campioni richiesti;

10) osservare, altresì, tutte le prescrizioni che venissero imposte dalle altre amministrazioni dello Stato nella tutela dei rispettivi interessi.

#### ART. 21.

*(Decadenza).*

Il titolare decade dal titolo minerario quando:

1) non inizia i lavori nei termini prescritti;

2) non attua, nei tempi e nei modi previsti dal titolo minerario, i programmi di lavoro di cui ai precedenti articoli 6 e 7;

3) riduce o sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione o persiste nella riduzione o sospensione nonostante diffida;

4) non corrisponde nei termini il canone dovuto;

5) cede quote del titolo senza l'autorizzazione del Ministro o della competente autorità regionale;

6) effettua iniezioni o reiniezioni nel sottosuolo di fluidi, senza le autorizzazioni previste dall'articolo 16 ovvero senza l'osservanza delle misure prescritte dalle autorizzazioni medesime od emanate dalle regioni nell'esercizio dell'attività di controllo sulla iniezione in terraferma;

7) non sospende i lavori malgrado ne abbia avuto ordine ai sensi dell'articolo 19;

8) non adempie gli altri obblighi derivanti dalla presente legge od imposti dal titolo a pena di decadenza.

La decadenza dal titolo è pronunciata, secondo i rispettivi settori di competenza, dal direttore generale, sentito il comitato, o dalla competente autorità regionale, previa contestazione dei motivi e fissazione del termine di 30 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

#### ART. 22.

*(Dichiarazione di pubblica utilità).*

Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonché per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma con esclusione delle aree di demanio marittimo e di quelle dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'approvazione dei relativi progetti da parte del Ministro o della competente autorità regionale.

I progetti approvati sono depositati presso i comuni dove deve aver luogo la espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere sono proposte nel termine di cui all'articolo 18 della citata legge e sono decise dal Ministro e dalla competente autorità regionale, con decreto motivato.

Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro o la competente autorità regionale, con decreto motivato, su richiesta del concessionario, può disporre l'occupazione per non oltre un biennio di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente la indennità di occupazione.

I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto.

#### ART. 23.

(*Canoni*).

Il titolare del permesso di ricerca deve corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di lire 10.000 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area del permesso.

Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere allo Stato o alla regione il canone annuo anticipato di lire 50.000 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della concessione.

Con decreto del Ministro o della competente autorità regionale metà dei canoni di cui ai commi precedenti è attribuita ai comuni interessati, in misura proporzionale alle rispettive aree oggetto dei titoli minerari.

In caso di decadenza o di rinuncia totale o parziale è comunque dovuto il canone per l'anno nel corso del quale è emanato il provvedimento che dichiara la decadenza o accetta la rinuncia.

Restano salve le vigenti disposizioni in materia di canoni dovuti per le concessioni ed autorizzazioni di cui al precedente articolo 17.

## CAPO VI.

## USI E DESTINAZIONI DELLE RISORSE

## ART. 24.

*(Piani regionali).*

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni predispongono un primo piano dei possibili usi delle risorse geotermiche già rinvenute e conosciute, ma non ancora sfruttate.

Sulla base dei risultati del programma di ricerca preliminare di cui all'articolo 4 e sentiti l'ENEL e l'ENI, le regioni, tenuto conto dei propri programmi di sviluppo, definiscono il piano di destinazione e dei possibili immediati usi delle risorse geotermiche, dandone comunicazione ai comuni interessati ed al Ministero.

I comuni e loro consorzi adeguano i piani regolatori ed ogni altro strumento urbanistico alla localizzazione dei territori di interesse geotermico individuati ai sensi del precedente articolo 5, primo comma

## ART. 25.

*(Costituzione di società e partecipazione in società da parte dell'ENEL).*

Salve le disposizioni di cui ai successivi articoli 26 e 27, l'ENEL, l'ENI ed ogni altro soggetto titolare di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche, possono cedere a terzi il diritto di utilizzare le predette risorse geotermiche, delle quali non sia prevista l'utilizzazione da parte dei piani regionali di cui al precedente articolo 2.

## ART. 26.

*(Regime giuridico della produzione di energia elettrica da parte di soggetti diversi dall'ENEL).*

La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzino risorse geotermiche di interesse locale o fluidi

rinvenuti nei pozzi di cui all'articolo 9 per una potenza elettrica fino a 3.000 chilowatt non è soggetto alla riserva disposta in favore dell'ENEL dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, né alle autorizzazioni previste dalle norme vigenti per l'esercizio di attività elettriche da parte di enti ed imprese diverse dall'ENEL.

Il titolare del permesso di ricerca, nei casi previsti dall'articolo 13, o della concessione di coltivazione, prima di procedere alla installazione degli impianti di cui al comma precedente, deve darne comunicazione al Ministero, all'ENEL e all'ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione competente per territorio, indicando il tipo di impianto, l'ubicazione, la linea di trasporto e la destinazione della energia prodotta. Resta inoltre fermo quanto stabilito dall'articolo 211 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'eccedenza, rispetto al consumo proprio, di energia elettrica prodotta dagli impianti sopra indicati deve essere ceduta all'ENEL.

La cessione, lo scambio ed il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli stessi impianti sono regolati da apposite convenzioni con l'ENEL, conformi ad una convenzione-tipo approvata dal Ministero. Il prezzo di cessione dell'energia elettrica è stabilito dal Comitato interministeriale per i prezzi, tenendo conto delle condizioni di economia di esercizio e del costo dell'energia elettrica prodotta con altre fonti.

La produzione di energia elettrica, da parte di enti ed imprese diversi dallo ENEL, a mezzo di impianti alimentati da risorse geotermiche di interesse nazionale, rimane disciplinata dalle norme vigenti in materia di nazionalizzazione dell'energia elettrica.

In caso di mancato accoglimento, da parte del Ministro, della domanda di autorizzazione alla costruzione di impianti di cui al comma precedente, si applica il successivo articolo 27.

## ART. 27.

*(Cessioni di risorse geotermiche all'ENEL).*

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, l'ENEL è tenuto ad acquistare, su proposta dei titolari di concessione di coltivazione conforme ai criteri di cui al secondo comma, le risorse geotermiche d'interesse nazionale economicamente suscettive di utilizzazione per produzione di energia elettrica.

I criteri per la cessione delle risorse e per la determinazione del prezzo sono stabiliti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 3, lettera s), nonché l'ENEL e l'ENI.

Sono fatte salve le convenzioni stipulate tra l'ENEL ed i titolari di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione.

## CAPO VII.

## NORME FINALI E TRANSITORIE

## ART. 28.

*(Incentivi).*

Al fine di promuovere l'utilizzazione di risorse geotermiche, ai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione è concessa, nella determinazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e delle persone fisiche (IRPEF), oltre alla deduzione di tutti i costi inerenti all'attività geotermica, secondo le norme in vigore, l'ulteriore detrazione di un importo pari al 25 per cento del costo sostenuto, nel relativo periodo d'imposta, per impianti, macchinari ed attrezzature stabilmente destinati all'attività, nonché per l'esecuzione ed il completamento di pozzi.

La stessa agevolazione è accordata per l'installazione degli impianti, macchinari ed attrezzature destinati ai nuovi stabilimenti utilizzatori delle risorse geotermiche previsti nei piani regionali di cui all'articolo 24, anche se costruiti da terzi.

Le società e gli enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, qualora in conseguenza dell'ulteriore detrazione chiudano in perdita il periodo d'imposta, possono avvalersi di quanto disposto dall'articolo 17 dello stesso decreto.

#### ART. 29.

Per gli scopi di cui all'articolo 4, primo comma, della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 15.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La quota relativa all'anno 1982 è determinata in lire 1.500 milioni; quelle relative agli anni successivi sono determinate in sede di legge finanziaria.

Per gli scopi di cui all'articolo 4, terzo comma, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La quota relativa all'anno 1982 è determinata in lire 500 milioni; quelle relative agli anni successivi sono determinate in sede di legge finanziaria.

La complessiva spesa di lire 22.000 milioni di cui ai commi precedenti, è imputata all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

All'onere di lire 2.000 milioni per l'anno 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Somma da utilizzare ai

fini del contenimento dei consumi energetici ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 30.

*(Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia).*

Il comitato dà parere nei casi previsti dalla presente legge e dalle altre leggi e regolamenti in vigore, nonché ogni qualvolta richiesto dall'autorità mineraria.

Il comitato è integrato da un dirigente superiore tecnico e da un dirigente superiore amministrativo della direzione generale delle miniere, nonché da un titolare di cattedra esperto nelle discipline della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, designati dal Ministro.

Il comitato, quando delibera sulle materie contemplate dalla presente legge, è integrato da un esperto designato dal Ministro incaricato per la ricerca scientifica e tecnologica e da un rappresentante del CNR.

Con provvedimento del suo presidente, il comitato è integrato, altresì, da un esperto in rappresentanza della regione interessata per affari di rilevante interesse della regione medesima.

ART. 31.

*(Acque termali).*

La disciplina della ricerca e della coltivazione delle acque termali, ivi compresi gli usi energetici connessi con la destinazione terapeutica delle stesse, è di competenza delle regioni, che la esercitano a norma degli articoli 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le regioni sono tenute a comunicare al Ministero le istanze ed i provvedimenti relativi all'utilizzazione energetica di tali acque.

## ART. 32.

*(Titoli vigenti all'entrata in vigore della legge).*

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano, salvo le deroghe appresso indicate, anche ai titoli minerari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che sono confermati.

I titolari che abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal relativo titolo minerario e che presentino un idoneo programma di lavoro possono chiederne, alla scadenza, la proroga.

Il titolare di permesso di ricerca ha diritto a tre proroghe biennali, anche in deroga al limite massimo stabilito all'articolo 10, quinto comma.

Per i titoli di cui al presente articolo si prescinde dall'osservanza di quanto previsto all'articolo 14.

Restano salve le destinazioni in atto delle risorse geotermiche prodotte nelle concessioni di coltivazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 33.

*(Norme applicabili).*

Alla materia oggetto della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 4, 8, 10, 11, 14, terzo comma, 17, 19, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, nell'articolo 26 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e negli articoli 1, 2, 4, 18, 21 terzo, quarto e quinto comma, 36 primo comma, 39, 49, 50 e 67 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Alle opere, impianti o infrastrutture connessi alle attività disciplinate dalla presente legge non si applicano le norme della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né quelle emanate dallo Stato e dalle regioni in applicazione della stessa.

## ART. 34.

*(Entrata in vigore).*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.